



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per la Finanza Locale  
Ufficio I - Consulenza per gli affari economico-finanziari e contenzioso

## **IL DIRETTORE CENTRALE**

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;

Visto il comma 1 dell'articolo 57-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 che ha modificato il comma 25 del predetto articolo 16 sostituendo il livello regionale dell'elenco con quello provinciale;

Visto che il successivo comma 2 dell'articolo 57-ter prevede che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali a livello provinciale sia subordinato alla modifica del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, allo stato attuale ancora in itinere;

Visto il comma 25-bis del citato articolo 16, introdotto dall'articolo 57-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3 dell'elenco;

Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, stante le disposizioni di cui al comma 29 del richiamato articolo 16;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2012 con il quale è stato formato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per la Finanza Locale  
Ufficio I - Consulenza per gli affari economico-finanziari e contenzioso

del citato Regolamento, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2023 e successive integrazioni, di approvazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali con validità dal 1° gennaio 2024;

Visto l'articolo 8 del citato Regolamento il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti già iscritti nell'elenco sono tenuti a comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali e che con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti;

Atteso che l'articolo 7 del predetto Regolamento, prescrive che la richiesta di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate;

DECRETA

Articolo 1

E' approvato l'unito avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2025.

Articolo 2

L'avviso sarà pubblicato sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Valentino)